



CITTA' DI PESCARA
Medaglia d'oro al Merito Civile

COMUNE DI PESCARA

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 04-08-05 Deliberazione N. 177

Oggetto: COSTITUZIONE SOCIETA' A CAPITALE INTERAMENTE COMUNALE CUI CONFERIRE LA PROPRIETA' DI RETI ED IMPIANTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS-VARIAZIONE DI BILANCIO.

L'anno duemilacinque il giorno quattro del mese di agosto alle ore 16,35, previa convocazione e con l'osservanza delle formalità di legge, si è riunito, nella consueta sala del Palazzo Municipale, il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica sotto la presidenza del MELILLA GIANNI con l'assistenza del Segretario Generale Dott. MONTILLO VINCENZO, coadiuvato dal Segretario Verbalizzante Prof. ADDARIO LUIGI,

Risultano presenti ed assenti il Sindaco e i Consiglieri come da elenco che segue:

Dott. D'ALFONSO LUCIANO	A	TENAGLIA ANGELO	A
MASCI CARLO	A	COSTANTINI CARLO	P
DI BARTOLOMEO AGOSTINO	P	MARCHEGIANI PAOLA	P
PAGANO NAZARIO	A	ZUCCARINI UGO	P
RICCI ERMANNO	P	SPINA ENRICO	P
PASTORE ANDREA	A	CESARONE LORENZO	P
VERI' NICOLETTA	A	DEL VECCHIO ENZO	A
Dott. DOGALI VINCENZO	P	TESTA GUERINO	A
BOZZOLAN FEDERICO	P	FERRARA NICOLA	P
SOSPIRI NINO	A	FIORILLI BERARDINO	P
DI LUZIO AUGUSTO	A	DI BIASE LICIO	P
ALBORE MASCIA LUIGI	A	BRUNO GIUSEPPE	A
CASTIGLIONE ALFREDO	A	SIEGA BERNARDO	A
ANTONELLI MARCELLO	A	ACERBO MAURIZIO	A
MANCINI GEREMIA	A	DI NISIO FAUSTO	P
MELILLA GIANNI	P	PERSICO ROCCO	A
TORLONTANO GLAUCO	P	CICCARELLI GINA	A
IMBASTARO ENZO	P	DI MARCO MICHELE	P
CARULLI ROBERTO	P	GROSSO FELICE ANTONIO	A
ARCURI VIOLETTA	P	SPREACENERE CARLO	P
PACE DAVIDE	P		

Consiglieri presenti n. 21

Consiglieri assenti n. 20.

Sono inoltre presenti

DI BIASE-DE COLLIBUS-D'AMICO RUDY-D'ANGELO-MANCINI-PADOVANO LACCHE'-DE BLASIO-CIOFANI-PIETRANTONIO-D'AMICO GIORGIO-BALDUCCI-D'INCECCO.

Il Presidente accerta che i Consiglieri presenti sono in numero sufficiente per deliberare.

Sono presenti gli scrutatori Sigg.:

PACE DAVIDE

CESARONE LORENZO

TESTA GUERINO

- l'art. 16, settimo comma, del D.Lgs. n. 164/2004 e s.m.i. dispone che "per quanto non espressamente previsto dal presente decreto in materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi pubblici locali";
- il D. Lgs. n. 164/2000 e s.m.i. nulla dispone in ordine all'eventuale cessione, da parte degli enti locali della proprietà delle reti strumentali all'esercizio del servizio di distribuzione del gas naturale;
- per effetto dei combinati disposti delle norme sopra citate, la disciplina generale di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. si applica al settore del gas naturale solo in via residuale e suppletiva, cioè per quegli aspetti che la normativa di settore non regola;
- l'art. 113, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che "gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio di servizi pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13";
- a norma del sopra richiamato comma 13 dell'art. 113 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "gli enti locali, (...), nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove previsto, o dagli enti locali (...);"

RITENUTO CHE

- il modulo organizzativo delineato dall'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - ancorché non espressamente previsto anche con riferimento al settore del gas - sia, tuttavia, compatibile con tale sistema, in quanto non è espressamente vietato dalla normativa di settore;
- la cessione, da parte dell'ente locale, della proprietà delle reti strumentali all'esercizio del servizio pubblico locale di distribuzione del gas in favore di una costituenda società a capitale interamente pubblico (rectius comunale), non presenta profili di criticità all'apertura del settore alle regole della concorrenza;
- quanto sopra è confermato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, la quale, con la delibera n. 55/04, ha letteralmente affermato che "sebbene il comma 1 dell'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 escluda dall'ambito di applicazione dell'intera disciplina contenuta nell'articolo medesimo il settore del gas naturale, può ritenersi, tuttavia, che gli enti locali abbiano comunque la facoltà di conferire, (...), la proprietà delle infrastrutture a società di capitali delle quali detengono la maggioranza del capitale; ciò in quanto detta facoltà è implicitamente riconosciuta dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 164/00";
- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la delibera n. 55/04, alla luce delle suesposte considerazioni ha ritenuto opportuno "prevedere che lo schema di contratto tipo, coerentemente con l'assetto proprietario definito dal D. Lgs. n. 164/2000, sia articolato in due distinte versioni a seconda che la proprietà delle infrastrutture di rete sia direttamente intestata all'ente che affida il servizio, ovvero che sia stata conferita dall'ente locale ad una società di capitali secondo le modalità sopra descritte";

RITENUTO ALTRESI' CHE

dal Responsabile del Servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 55, comma 2° dello Statuto Comunale e degli artt. 61.2 e 69.1 del Regolamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente alla variazione di Bilancio, in data 27.07.2005, che si allega;

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Permanente "Finanze" in data 27.07.2005, che si allega;

Visto l'art. 42 del Decreto Lgs.vo n. 267/2000

Con votazione espressa con il sistema elettronico, con il seguente risultato accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori prima designati, come da scheda allegata:

- consiglieri presenti n.26
- astenuti n.1 (Di Biase)
- votanti n.25
- voti favorevoli n.20
- voti contrari n.5

DELIBERA

1. di considerare le premesse e gli allegati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di costituire una Società di scopo a capitale interamente comunale denominata "Pescara Gas S.p.A." avente un capitale sociale pari ad Euro 120.000,00 per il riscatto della proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas nei confronti di Enel Rete Gas S.p.A.;
3. di individuare sin d'ora nella costituenda società di scopo il futuro soggetto proprietario delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni strumentali alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
4. di approvare la bozza di Statuto della costituenda società che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare mandato al direttore generale a sottoscrivere gli atti di costituzione della costituenda Società che saranno stipulati ai rogiti di notaio precisando che le relative spese notarili, ammontanti presuntivamente ad Euro 4.000,00, faranno capo al tit. I fun. 12 serv. 01 int. 03 del Bilancio di previsione 2005 "Gestione servizio distribuzione gas" (Cap. 329000 del Peg 2005) p. imp. 242/2005;
6. di dare atto che la spesa di Euro 120.000,00 necessaria alla costituzione della società e del capitale sociale viene finanziata con mutuo apportando allo stesso Bilancio le seguenti variazioni in entrata e in uscita (Alleg. 1):

PARTE I ENTRATA

OGGETTO	VARIAZIONE IN PIU'
---------	-----------------------

PRESIDENTE

La parola all'Assessore D'ANGELO.

Prego i colleghi di prendere posto, si tratta di una delibera molto importante, penso che tutti i Consiglieri

Assessore D'ANGELO

Grazie Presidente.

Come giustamente diceva il Presidente si tratta di una delibera importante nel senso che dopo oltre cinquant'anni il Comune di Pescara rientrerà nella proprietà delle reti di distribuzione del gas.

È una delibera con la quale l'indirizzo di costituzione della società con la quale noi andremo a riacquistare le reti dall'ENEL per poi successivamente o contemporaneamente riaffidare ad una società di gestione la distribuzione del gas stesso.

Perché è importante?

È importante perché attraverso questa società, attraverso la gestione delle reti del gas, attraverso un canone alla società che si aggiudicherà l'appalto, il Comune di Pescara potrà godere di risorse fresche finanziarie, con le quali finanziare attività aggiuntive nel bilancio.

Al fine di lasciare agli atti del Consiglio il contenuto della delibera, di quello che si sta operando, io mi permetto di leggere alcuni appunti, in modo tale che poi rimarrà agli atti a disposizione di tutti i Consiglieri che volessero in un altro momento, considerato che oggi l'attenzione non è molto forte, avere elementi per capire quello che sta succedendo.

Allora, il 31 dicembre 2005, scadrà la concessione delle reti del gas del Comune di Pescara che è stata gestita dall'Enelgas, ex Camuzzi, dal '48 ad oggi.

A tale proposito il Comune ha indetto un bando di gara per l'assegnazione della nuova concessione di durata pari a 12 anni che dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre 2005.

Per rientrare in possesso della rete il Comune dovrà pagare all'Enelgas un corrispettivo pari al valore della rete decurtato dell'importo dei finanziamenti avuti nel corso degli anni.

Il Comune di Pescara intende procedere all'acquisto mediante costituzione di una società di scopo, New Co., a maggioranza pubblica, incredibile.

Tale società potrà acquisire la proprietà della rete e riceverà l'incasso dei canoni pagati dalla nuova società di gestione.

La delibera 237 del 2000 ha stabilito che i ricavi annui complessivi derivanti, è una normativa di riferimento, la delibera è del CIPE, del Ministero, che ricavi annui complessivi derivanti dall'attività di distribuzione del gas non possono superare un determinato valore soglia, definito vincolo sui ricavi di distribuzione, cioè VRD, che include i costi di ammortamento, di gestione, e la remunerazione del capitale investito ritenuti congrui.

La formula per il calcolo del VRD è stata modificata ed è abbastanza complessa e non spiegabile in questa sede, impiegheremmo un tempo non a disposizione.

Altri aspetti, la rete del gas che il Comune intende riscattare è composta da circa 295 chilometri di tubi in acciaio, una cabina di prelievo, 37 gruppi di riduzioni finali, 4 gruppi di riduzioni industriali, 30 impianti di protezione catodica, oltre 56.000 misuratori e circa 2 chilometri di punti gas che complessivamente ammontano a 57.830 unità.

È prassi consolidata nei bandi di gara per le concessioni delle reti esprimere il canone di concessione come percentuale di VRD, cioè bandi di gara, le ditte partecipano ai bandi di gara, il Comune indica la percentuale di VRD che deve essere corrisposta al Comune da parte dell'azienda che dovesse aggiudicarsi l'appalto.

A tale proposito il VRD nel corso degli ultimi anni è stato abbastanza consolidato, e si aggira attorno ai 5 milioni di euro.

Ripeto, il VRD è il limite massimo di ricavo consentito all'azienda, il valore di riscatto della rete che non è stato ancora definito.

La lettera di invito prevede un canone da offrire pari a percentuale minima del 45% del VRD, cioè l'azienda che parteciperà alla gara non potrà partecipare con un'offerta inferiore al 45% del VRD, cioè un'offerta minima di 2.200.000 euro.

Il valore della rete e degli impianti da riscattare allo stato attuale, oscilla tra i 7.500.000 euro e gli 11 milioni di euro.

Sulla base di quanto detto è intenzione del Comune di Pescara ricercare finanziatori per il riscatto della rete gas da ENELGAS, tale finanziamento sarà ripagato con parte dei canoni che la società che si aggiudicherà il bando di gara, verserà alla New Co, come corrispettivo per la concessione.

E poi c'è l'erogazione dei servizi per i quali si deve seguire una procedura ad evidenza pubblica, perché a questo punto il mercato deve essere il vincitore dell'interesse dei cittadini e del costo del gas per i cittadini.

Ora, a me sembra che questo percorso, non sia esattamente delineato, e siccome è un percorso estremamente delicato ed estremamente scivoloso, a me sarebbe piaciuto avere una relazione puntuale su tutti questi passaggi che possono poi portare alla valutazione più meditata del voto di questo pomeriggio.

Tra l'altro io devo osservare che il fatto di prevedere la costituzione di una società prima che l'ente pubblico abbia riscattato gli impianti, mi sembra, non dico escluso dalla legge, ma comunque un tantino originale, perché significa che sarà la società a trattare e a contrattare, o quantomeno ad essere parte della contrattazione con il soggetto proprietario della rete, mentre io preferirei che la controparte esclusiva e titolata sia l'ente locale, ed in particolare questo Consiglio Comunale che poi dovrà deliberare se e in quale misura arrivare all'acquisto dell'impianto.

Mi sembra che questo atto deliberativo sulla costituzione della società, dovrebbe essere un posterius rispetto al prius dell'acquisizione delle reti a favore del Comune.

La stessa legge infatti stabilisce peraltro che la proprietà delle reti compete agli Enti Locali che può conferire eventualmente alla società ad intero capitale pubblico.

Quindi è un qualcosa che anche logicamente deve precedere, e questo per un fatto di trasparenza e di partecipazione dell'Amministrazione Comunale senza interferenza di chicchessia.

Se invece la società dovesse essere costituita, vi è un soggetto con il quale il Consiglio Comunale avrebbe a che fare e potrebbe in qualche modo influenzare la trattativa molto delicata e molto importante con la proprietà della rete.

Dico che non mi convince questa delibera, oltre per quello che dicevo, la mancanza di un chiaro piano strategico per arrivare a quella che è l'effettuazione del servizio attraverso le procedure ad evidenza pubblica, la costituzione di una società anteriormente all'acquisizione da parte del Comune della proprietà delle reti, però non mi convince perché è una società dove si prevede una figura di Amministratore onnipotente, fa tutto l'Amministratore unico.

Io sono consenziente nel fatto che non ci sia una proliferazione di membri del Consiglio di Amministrazione, però la figura dell'Amministratore unico, in una società pubblica, con i poteri che poi cercherò di dire, previsti da questo Statuto, significa effettivamente attribuire a questo progetto un ruolo e una responsabilità o una irresponsabilità da far pensare, perché io ritengo, e credo che questo lo si possa dire in un consesso consensuale politico come il nostro, che discutere intorno ad un tavolo è sempre utile piuttosto che decidere le cose nel silenzio della propria stanza o magari ricevendo delle telefonate.

Allora, questo Amministratore unico è così onnipotente, e qui faccio un'osservazione di carattere tecnico, che all'art. 2 è previsto addirittura che possa istituire sedi secondarie, quando è noto che le sedi secondarie sono di competenza dell'assemblea straordinaria, quindi una piccola correzione andrebbe fatta, secondo me.

Ma l'Amministratore unico è talmente onnipotente che è previsto che lui deliberi, stabilisca se questa società può partecipare ad altre società, e quindi ampliare o meno il campo della propria attività probabilmente con una previa delibera dell'assemblea, quindi non del Consiglio Comunale, del soggetto che rappresenta il socio unico nell'assemblea della società, e quindi fare tutte le operazioni amministrative del caso.

Si prevede addirittura, e questo lo dico perché mi lascia molto perplesso, non so se è una formula sulla quale non si è riflettuto, oltre che sul fatto delle società partecipate designa le persone destinate a rappresentare la società, può fare di tutto, ma si aggiunge che la società è anche stazione appaltante, perché all'art. 4 si dice: "La società potrà espletare le gare relative all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale", cioè noi affidiamo ad una società, ad un soggetto formalmente privato e gestita da un Amministratore unico, la potestà di espletare le gare, relative all'affidamento del servizio.

Cioè, fatto più importante, più rilevante, il momento finale di tutta questa procedura che comporterà per il Comune di Pescara l'acquisizione di una proprietà a fronte di impegni di bilancio, la costruzione di organizzazione, poi la parte finale più delicata del rapporto con il cittadino, del costo del servizio, del costo dell'erogazione, potrà essere espletata dalla stessa società, che è società socio unico, ma soprattutto è società ad Amministratore Unico e aggiungo onnipotente.

Io ritengo che sulla società si debba fare una riflessione, e che così in questi termini la delibera,

di partecipazione, di allargamento della gestione di queste problematiche.

PRESIDENTE

Grazie Assessore D'ANGELO.

Non vi sono interventi.

Pongo in votazione la delibera di cui al punto 8.

La votazione è aperta.

La votazione è chiusa.

Comunico l'esito del voto:

Consiglieri presenti: 26

Voti favorevoli: 20

Voti contrari: 5

Voti astenuti: 1

Il Consiglio approva.

Statuto Pescara Gas S.p.A.

TITOLO VI – BILANCIO ED UTILI

Articolo 21 – Esercizio Sociale e bilancio

Articolo 22 – Utili di esercizio

TITOLO VII – NORME FINALI

Articolo 23 – Scioglimento e liquidazione

Articolo 24 – Collegio arbitrale

Articolo 25 – Rinvio alle norme di legge

TITOLO I - DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-OGGETTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita una società per azioni a capitale interamente pubblico detenuto dal Comune di Pescara, denominata Pescara gas S.p.A., indicata nel prosieguo come "Società".

Articolo 2 – Sede

1. La sede legale della Società è nel Comune di Pescara.
2. Con deliberazione dell'Amministratore Unico la Società potrà istituire e sopprimere in tutto il territorio nazionale sedi secondarie, stabilimenti, depositi, filiali, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.

Articolo 5 - Soci e Capitale

1. Il capitale sociale è stabilito in € 120.000,00 (euro centoventimila) suddiviso in 1.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 120,00 ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte con l'osservanza delle norme di legge e del presente Statuto e con le modalità e nei termini stabiliti dalla delibera di aumento.
3. Il capitale sociale potrà essere costituito anche tramite conferimenti di crediti e di beni in natura.
4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'Organo amministrativo nei termini e secondo le modalità che tale organo reputa convenienti.

Articolo 6 - Azioni

1. Le azioni sono indivisibili e nominative.
2. Ogni azione dà diritto a un voto.

Articolo 7 - Limiti alla circolazione delle azioni

1. Il capitale sociale dovrà essere interamente pubblico, per tutta la durata della Società.
2. Qualsiasi trasferimento azionario che, anche indirettamente e in tempo successivo, faccia venir meno la titolarità, in mano pubblica, della totalità delle azioni della Società, è da considerarsi inefficace nei confronti della Società stessa.

Articolo 8 - Ingresso nuovi soci

1. Gli Enti locali che abbiano titolo ed interesse all'acquisizione delle quote della Società possono chiedere di entrare a far parte della medesima, conferendole contestualmente - in caso di esito positivo del procedimento di cui ai successivi commi del presente articolo - la proprietà delle proprie reti, dei propri impianti e delle altre dotazioni patrimoniali per la distribuzione del gas naturale.
2. La domanda di ammissione alla Società, rivolta per iscritto all'Organo amministrativo, e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà contenere:
 - a) dichiarazione di piena conoscenza, ed integrale accettazione, di tutte le disposizioni del contratto sociale e del presente Statuto, e delle deliberazioni già adottate dagli organi della Società;
 - b) l'indicazione dell'organo sociale che ha deliberato la domanda;
 - c) l'information memorandum.
3. La Società si riserva il diritto di chiedere altra documentazione o notizie che ritenga del caso.

3. Il luogo di convocazione dell'Assemblea deve essere compreso nel territorio del Comune di Pescara.
4. L'Amministratore Unico deve convocare l'Assemblea, senza ritardo, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.
5. In mancanza delle formalità previste dai paragrafi precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea, l'Amministratore Unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale.

Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
2. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, l'Assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'Esercizio sociale.
3. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata ogniqualvolta l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio;
 - b. nomina e revoca l'Amministratore; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, se previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
 - c. determina il compenso dell'amministratore e dei sindaci;
 - d. delibera sulla responsabilità dell'amministratore e dei sindaci;
 - e. approva, dopo essere stato predisposto dall'Amministratore Unico, il documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale e per l'assunzione di ogni altro atto di indirizzo della Società.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a. in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta;
 - b. in seconda convocazione, delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.
6. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE - CONTROLLO

Articolo 17 - Amministratore Unico

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico, che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. L'Amministratore Unico è investito di ogni potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia riservato, dalla legge o dallo Statuto, all'Assemblea, ed ha la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio.
3. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono di competenza dell'Amministratore Unico i poteri relativi a:
 - a) eventuali variazioni dello Statuto da proporre all'Assemblea;
 - b) decisioni inerenti a partecipazioni della Società ad enti, istituti, organismi e società e designazione, ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei medesimi la Società stessa, anche mediante il rilascio ad esse di procure speciali;
 - c) alienazione, compravendita e permuta di beni immobili e brevetti;
 - d) prestazioni di garanzie, fidejussioni e concessione di prestiti;
 - f) assunzione di mutui.
4. All'Amministratore Unico spetta una indennità di carica stabilita dall'Assemblea ordinaria degli azionisti.

Articolo 18 - Collegio Sindacale

1. L'amministrazione della Società è soggetta al controllo di un Collegio Sindacale, composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
2. Sono ineleggibili e, se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 2382 e 2399 del Codice Civile.
3. Costituisce, altresì, causa di decadenza dall'ufficio di Sindaco la cancellazione o la sospensione dal Registro dei Revisori Contabili.
4. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio nel novero dei Sindaci effettivi.

- a) il 5% (5 per cento) degli utili netti saranno attribuiti alla riserva legale, fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) il residuo 95% (95 per cento) sarà distribuito ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi verranno devoluti alla riserva legale, trascorsi cinque anni dalla loro esigibilità.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 23 - Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Articolo 24 - Collegio arbitrale

1. Tutte le controversie che insorgessero tra i soci, o tra i soci e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute al giudizio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. di Pescara.
2. La sede arbitrale sarà stabilita dagli arbitri stessi e comunicata alle parti contendenti.
3. Il Collegio Arbitrale giudicherà secondo diritto con le procedure di cui al Codice di Procedura Civile.

Articolo 25 - Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni delle leggi vigenti in materia di società per azioni.